

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 50-6253

Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti" - Individuazione dei criteri per la delimitazione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 3, comma 3.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Visto l'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 recante "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", il quale prevede una nuova organizzazione a livello regionale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso la creazione di quattro ambiti territoriali ottimali;

visto che il medesimo art. 3 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 prevede che al fine di garantire la più adeguata rappresentazione del territorio di riferimento gli ambiti territoriali ottimali possono essere articolati per aree territoriali omogenee, in merito ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata;

preso atto che l'articolazione per aree territoriali omogenee deve essere rispondente ai principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità dei relativi servizi;

considerato che la complessità della riorganizzazione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e l'esigenza di procedere tempestivamente alla riorganizzazione del sistema suggeriscono di prevedere alcuni criteri di carattere generale - emanati nell'ambito dell'attività regionale di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 44/2000 - al fine di caratterizzare aree con peculiarità e fabbisogni specifici per la messa a punto di strategie gestionali che risultino efficaci per le diverse realtà ed esigenze locali;

considerato che le aree territoriali omogenee devono avere superfici e numero di abitanti sufficienti a garantire adeguate economie di scala, e quindi devono essere determinate sulla base di parametri che tengano conto dell'estensione territoriale, della densità abitativa, dello sviluppo urbanistico, della morfologia, della continuità territoriale tra i comuni, del numero di abitanti, del gettito tariffario, della potenzialità di investimento e dalla sostenibilità tecnico-economica come indicato nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

vista la legge regionale 24 maggio 2012, n. 7;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

vista la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

LA GIUNTA REGIONALE,
unanime,

delibera

- di adottare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 44/2000 e dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 24/2002, i criteri per la delimitazione delle

aree territoriali omogenee di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 7/2012, costituenti l'Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

Criteri per la delimitazione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 7/2012.

Ai fini della individuazione delle dimensioni ottimali delle aree territoriali omogenee, l'articolazione degli Ambiti Territoriali Omogenei è effettuata nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità sulla base dei seguenti criteri:

- continuità territoriale (le aree devono essere formate da comuni limitrofi);
- morfologia del territorio e viabilità presente;
- aggregazione storico culturali e socio-economiche del territorio;
- adeguato livello della qualità dei servizi offerti al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali vigenti;
- dimensioni idonee a garantire economie di scala nella raccolta dei rifiuti.

In particolare per la definizione della dimensione ottimale, occorre fare riferimento ai seguenti parametri:

- estensione territoriale;
- numero di abitanti;
- densità abitativa;
- sviluppo urbanistico (verticale/orizzontale);
- gettito tariffario e potenzialità di investimento;
- sostenibilità tecnico-economica del servizio;